



COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

Del 22 dicembre 2023

OGGETTO: Revisione periodica delle Partecipazioni Pubbliche possedute alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100.

Nell'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRASSINO Adriano	Presidente	X	
SOGGIA Gabriele	Consigliere	X	
BESSOLO Francesco	Consigliere	X	
MIATTO Paolo	Vice Sindaco	X	
CORDERO Diego	Consigliere	X	
ZAPPALA' Claudio	Consigliere	X	
NARETTO Claudia	Assessore	X	
PISCOPO Diego	Consigliere	X	
ALTIERI Donato	Consigliere	X	
MAROCCO CARENA Paolo Maria	Consigliere		X
MUCI Loredana	Consigliere	X	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PORCINO Dr. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GRASSINO Adriano** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Revisione periodica delle Partecipazioni Pubbliche possedute alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal Decreto Delegato 16/06/2017, numero 100 (di seguito T.U.S.P.), prevede che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

DATO ATTO che se ricorrono le condizioni previste dal comma 2 dell’ articolo20 dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

CONSIDERATO che in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20, comma 2, impone la dismissione:

- delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n.175/2016;
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite dall’articolo4 del Decreto Legislativo n. 175/2016;

CONSIDERATO altresì che in caso di alienazione della partecipazione, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 10 del T.U.S.P., l’articolo 24, così come da ultimo modificato dall’ articolo 16, comma 3 bis del Decreto Legge n. 73/2021, riporta la seguente disciplina:

“4. L’alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23/09/2016 ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.175/2016;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21/12/2018 si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'articolo 20 del richiamato Decreto Legislativo n.175/2016;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17/12/2019 si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'articolo 20 del richiamato Decreto Legislativo n.175/2016;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2020 si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'articolo 20 del richiamato Decreto Legislativo n.175/2016;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/12/2021 si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2020 ai sensi dell'articolo 20 del richiamato Decreto Legislativo n.175/2016;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/12/2022 si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2021 ai sensi dell'articolo 20 del richiamato Decreto Legislativo n.175/2016;

DATO ATTO che il Comune di Scarmagno (TO), alla data del 31/12/2022, risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:

- ❖ Società Canavesana Servizi S.p.A. (quota di partecipazione 0,72%);
- ❖ Società Metropolitana Acque Torino spa (quota di partecipazione 0,00002%);

e delle seguenti partecipazioni societarie indirette detenute tramite S.M.A.T spa:

- Risorse Idriche S.p.A.;
- Aida Ambiente S.r.l.;
- S.A.P. S.p.A. in liquidazione;
- S.I.I. S.p.A.;
- Nord Ovest Servizi S.p.A.;
- A.P.S. S.p.A. in fallimento;
- Mondo Acqua S.p.A.;
- Environment Park Torino S.p.A.;
- Galatea S.c.a.r.l. in liquidazione;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio alla data del 31/12/2022, il Settore Finanziario ha predisposto le schede di rilevazione delle partecipazioni (Allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);

DATO ATTO che:

- le schede contengono l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione;
- dall'analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie dirette per le quali ricorrano le condizioni normative che impongono l'alienazione delle quote possedute dal Comune di Scarmagno;
- dall'analisi delle situazioni societarie in essere partecipate direttamente non risulta neppure la configurabilità di situazioni che possano condurre alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto suesposto, di approvare l'Allegato "A" formante parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, confermando che per nessuna delle

partecipazioni societarie possedute direttamente alla data del 31/12/2022 dal Comune di Scarmagno ricorrono le condizioni normative di cui al Decreto Legislativo n.175/2016, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'articolo 20, comma 1, del succitato Decreto Legislativo n. 175/2016;

DATO ATTO che si esprime pertanto la volontà di mantenere le partecipazioni societarie dirette in essere in quanto svolgono servizi di interesse generale per l' Ente e rispettano in particolare i requisiti previsti dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n.175/2016, e che non si rende necessaria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

RITENUTO, per quanto attiene alle società partecipate indirettamente, e per le quali non paiono sussistere le condizioni per il mantenimento, considerato che non si possano adottare scelte di razionalizzazione o linee di indirizzo univoche sulle società a partecipazione indiretta possedute dalle società capogruppo, anche in considerazione delle quote estremamente esigue detenute, di invitare il Sindaco a rappresentare, in sede di assemblea dei soci della tramite, l'opportunità che la medesima si faccia carico delle necessarie verifiche e della adozione dei conseguenti provvedimenti, in particolare per quanto attiene:

✓ Alla società Nord Ovest Servizi S.p.A. che pare non rispettare le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, e non rispetta le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed articolo 26, comma 12-quinquies poiché il fatturato medio nel triennio precedente non è superiore a €. 1.000.000;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso in merito alla proposta di deliberazione rilasciato dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli sulla proposta di Deliberazione in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

CON votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

votanti favorevoli: 8;

votanti astenuti: 2 (ALTIERI e MUCI);

votanti contrari: 0;

D E L I B E R A

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare, per le motivazioni espresse, il Piano di revisione periodica delle partecipazioni (Allegato "A") contenente le schede di rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 e formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie dirette detenute ricorrono le condizioni normative di cui al Decreto Legislativo n.175/2016, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure previste dall' articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175/2016;

Di dare mandato al Sindaco, per quanto attiene alle società partecipate indirettamente, e per le quali non paiono sussistere le condizioni per il mantenimento, considerato che non si possano adottare scelte di razionalizzazione o linee di indirizzo univoche sulle società a partecipazione

indiretta possedute dalle società capogruppo, anche in considerazione delle quote estremamente esigue detenute, di rappresentare, in sede di assemblea dei soci della tramite, l'opportunità che la medesima si faccia carico delle necessarie verifiche e della adozione dei conseguenti provvedimenti, in particolare per quanto attiene:

- ✓ Alla società Nord Ovest Servizi S.p.A. che pare non rispettare le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, e non rispetta le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed articolo 26, comma 12-quinquies poiché il fatturato medio nel triennio precedente non è superiore a €. 1.000.000;

Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.;

Successivamente,

CON votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

votanti favorevoli: 8;

votanti astenuti: 2 (ALTIERI e MUCI);

votanti contrari: 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) n. 267/2000, al fine di consentire l'immediata attuazione dei programmi dell'amministrazione.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRASSINO Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 12/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, li 12/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
PORCINO Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 22-dic-2023

X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni